



COMUNE DI ROBELLA

Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.2

OGGETTO:

**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART 14 DEL CCNL 22.01.2004, PER
UTILIZZO A TEMPO PARZIALE PERSONALE DIPENDENTE ENTI LOCALI**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì SETTE del mese di GENNAIO alle ore 17:30 nella sala delle riunioni, convocata per determinazione del Sindaco a norma di legge, si è riunita questa Giunta Comunale. Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GAVOSTO/CLAUDIO	Sindaco	SI'
2. LAURELLA/MANUELA	Vice-sindaco	SI'
3. BERGOGLIO/BRUNO	Assessore	SI'
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Comunale Reggente Dott.ssa Cristiana PAVESIO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Claudio GAVOSTO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL PERSONALE

Propone l'adozione del provvedimento avente ad oggetto **“APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART 14 DEL CCNL 22.01.2004, PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE PERSONALE DIPENDENTE ENTI LOCALI”**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE al momento il Servizio Tecnico di questo Ente è sprovvisto di addetto e Responsabile e che, data la capacità assunzionale di questo comune, non è prevedibile a breve la copertura del posto vacante

CONSIDERATO, tuttavia, che si tratta di un servizio essenziale che deve essere garantito alla cittadinanza

RICHIAMATO l'art. 14 del C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie locali in data 22 gennaio 2004, che consente, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità per gli enti locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo C.C.N.L., per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, previo assenso dell'ente di appartenenza, mediante convenzione che definisca, tra l'altro, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

PRESO ATTO dell'orientamento applicativo espresso dall'ARAN - RAL 670 - nel quale vengono fornite indicazioni in merito alle convenzioni previste ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 precisando che tali convenzioni non rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 42 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267.2000, bensì rappresentano convenzioni di gestione dei rapporti di lavoro;

PRECISATO che l'utilizzo del personale a tempo parziale ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 non rientra nei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78.2010 per mancanza di presupposto. Infatti la Corte dei Conti, sezione Regionale di controllo per la Toscana (deliberazione n. 6.2012.PAR), sezione Regionale di controllo per la Liguria (deliberazione n. 7.2012.PAR) sezione Regionale di controllo per il Lazio (deliberazione 33.2012.PAR), sezione Regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 448.2013.PAR e n. 414.2013.PAR) hanno chiarito che “L'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello “scavalco condiviso” non perfeziona dunque un'ipotesi di comando temporaneo, nel senso stretto del termine, né un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività” e pertanto non impatta con i limiti posti all'assunzione di personale a tempo determinato (vincolo finanziario di cui all'art. 9, c. 28, DL 78/2010);

DATO ATTO che le spese sostenute pro quota dall'ente utilizzatore per le prestazioni lavorative ex art. 14 CCNL 22.01.2004 sono da computarsi nella spesa di personale di cui all'art. 1, c. 557, della L. 296/2006 e conseguentemente soggiacciono alle relative limitazioni;

ATTESO che:

- l'art.56 del D.P.R. n. 31/95, così come modificato dalla L. 127/1997, prevedeva l'istituto del comando, ovvero che "l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra Amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti a vigilanza dell'Amministrazione cui l'impiegato stesso appartiene" (primo comma), comando che poteva essere "disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza" (secondo comma);
- l'art.30 comma 2 sexies del Decreto Legislativo n.165/2001 il quale stabilisce che: "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative risultanti dai documenti di programmazione previsti dall'art.6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";
- i commi 413 e 414 dell'art.1 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), in base ai quali: "413. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 30 comma 2 sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato";
- a decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'art.56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n.3 è adottato tre le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato";
- l'attuale disciplina contrattuale del comparto Regioni e Autonomie Locali non prevede nessuna norma specifica al riguardo;

SENTITO per le vie brevi il Comune di Alfiano Natta, con il quale era già in corso una convenzione a tempo indeterminato per l'utilizzo della dipendente geom. Donatella Bacco e sentita l'interessata, che si è resa disponibile a prestare la propria attività lavorativa presso questo comune per 10 ore la settimana dal 01/01/2025 al 31/12/2025 (27,78% dell'orario complessivo)

PRESO ATTO che con nota registrata al protocollo n. 2945 del 13/12/2024, il Comune di Alfiano Natta ha trasmesso bozza di convenzione per l'utilizzo della dipendente Geometra Donatella Bacco con diversi comuni, ed in particolare per 10 ore la settimana (27,78% dell'orario complessivo) presso il Comune di Robella per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

VISTO l'art. 70 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, il quale prevede che in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori

ruolo, o in altra posizione analoga, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale;

RITENUTO quindi procedere all'approvazione dello schema di convenzione tra e il Comune di Alfiano Natta e, tra gli altri, il Comune di Robella nella quale vengono definiti termini, tempi, modalità ed obblighi inerenti all'utilizzo a tempo parziale del rapporto di lavoro del citato dipendente;

VISTO lo schema di convenzione, composto di n. 10 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

RICONOSCIUTA la propria competenza, trattandosi di un accordo a tempo determinato tra Enti per l'utilizzo della prestazione di un lavoratore, materia di competenza della Giunta in quanto relativa alla potestà organizzativa e gestionale della struttura comunale;

PRECISATO che il Comune di Robella rimborsa al Comune di Alfiano Natta il trattamento economico previsto dal CCNL in godimento alla dipendente, gli oneri riflessi a carico Ente e l'IRAP relativi al periodo di validità della convenzione in proporzione all'effettiva assegnazione al Comune utilizzatore, con le modalità e i termini di utilizzo del personale, preventivamente concordati tra gli Enti interessati che prevedono:

- con riferimento al tempo di lavoro la dipendente assegnata assicurerà il servizio per 10 ore settimanali presso il Comune di Robella e per 26 ore settimanali presso il Comune di Alfiano Natta e gli altri enti convenzionati, rispettando comunque il monte ore non eccedente il limite massimo stabilito dall'art. 4, comma 2 del D. Lgs n. 66.2003, dal 01/01/2025 al 31/12/2025
- con riferimento alla gestione del rapporto di lavoro la titolarità del rapporto di lavoro è conservata dal Comune di Alfiano Natta a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio;
- per quanto concerne il trattamento economico accessorio spettante per l'attività svolta presso il Comune di Robella (indennità di P.O., produttività collettiva, pagamento ore di lavoro straordinario, rimborso spese di viaggio, ecc.) questo verrà riconosciuto e corrisposto direttamente dal Comune di Robella alla dipendente stessa;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l'art. 30, c. 2 sexies;
- l'art. 14 del CCNL del 22.01.2004;
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18.07.2016;
- la deliberazione di C.C. n. 38 del 17/012/2024 relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025/2027 e successive modificazioni;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 36 del 30/07/2024 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 06/11/2024 relative all'approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data odierna relativa all'approvazione del PEG 2025 e assegnazione dei capitoli di bilancio ai Responsabili dei servizi;

TENUTO CONTO del parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 147 bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

CON VOTI favorevoli unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, per l'utilizzo condiviso tra il Comune di Alfiano Natta e, tra gli altri, il Comune di Robella della dipendente Geom. Donatella Bacco, area istruttori (ex istruttore tecnico categoria C), posizione economica ex C5, dal 01/01/2025 al 31/12/2025
1. di comunicare il presente provvedimento agli Uffici Personale e Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

SUCCESSIVAMENTE, stante la necessità e l'urgenza

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi e verificati

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D.lgs 267.2000 stante l'urgenza dettata dalla necessità di dare corso alla convenzione in data 14.09.2020

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to: GAVOSTO Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.ssa Cristiana PAVESIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

<input checked="" type="checkbox"/>	è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
	è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Robella, il 07/01/2025	Il Segretario COMUNALE F.to: Dott.ssa Cristiana PAVESIO